



COMUNE DI TIVOLI

**REGOLAMENTO PER LE VIDEORIPRESE, RADIOREGISTRAZIONI E
TRASMISSIONI, ANCHE WEB, DELLE SEDUTE PUBBLICHE DEL CONSIGLIO
COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 20 del 01 settembre 2014**

INDICE

Art. 1 Finalità	3
Art. 2 Funzioni	3
Art. 3 Richiesta di ripresa televisiva, radiofonica e di trasmissione anche web	3
Art. 4 Diniego di effettuare video-audio riprese	4
Art. 5 Informazione sull'esistenza di telecamere	4
Art. 6 Modalità delle riprese	4
Art. 7 Rispetto della privacy	4
Art. 8 Limiti alle riprese televisive	5
Art. 9 Limiti di trasmissione e commercializzazione	5
Art. 10 Violazione e sanzioni	5
Art. 11 Divieto di trasmissione	6
Art. 12 Archivio comunale e pubblicazione sul sito internet istituzionale	6
Art. 13 Interviste	6
Art. 14 Norma di rinvio	6
Art. 15 Entrata in vigore	6

ART. 1

(Finalità)

Il presente Regolamento disciplina il servizio di audio-videoripresa e trasmissione radiotelevisiva o a mezzo web delle sedute pubbliche di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, che saranno effettuate direttamente dalle strutture comunali e/o da soggetti preventivamente autorizzati, anche attraverso apposita convenzione.

Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano ad ogni richiesta di riprese audio-video ed integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto comunale e dai relativi regolamenti comunali.

ART. 2

(Funzioni)

Il Comune di Tivoli attribuisce alla diffusione radio-televisiva e/o attraverso web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari, la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico - amministrativa dell'Ente.

ART. 3

(Richiesta di ripresa televisiva, radiofonica e di trasmissione anche web)

Ciascun cittadino, associazione o persona giuridica, che intende effettuare le video-audio riprese del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari, deve proporre preventivamente istanza di iscrizione all'apposito registro dei soggetti accreditati, detenuto presso l'Ufficio del Segretario comunale.

Sono ammesse richieste straordinarie per motivi di necessità ed urgenza e di pubblica rilevanza che saranno valutate di volta in volta dal Presidente del Consiglio comunale, sentito l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Capigruppo.

Nella domanda di accreditamento dovranno essere inserite:

- a) modalità delle audio-video riprese;
- b) modalità di diffusione (radiotelevisiva, web, diretta). Nel caso in cui la diffusione avvenga via web, è necessario comunicare in forma scritta l'URL (uniform resource locator) dal quale è possibile visionare le riprese;
- c) le generalità del soggetto responsabile delle video-audio riprese e l'eventuale iscrizione all'ordine dei giornalisti;
- d) accettazione delle condizioni di trasmissibilità dei documenti.

Il Presidente del Consiglio comunale verifica che l'istanza del proponente contenga tutti i requisiti richiesti dal presente articolo.

Nel caso l'istanza del proponente non fosse conforme a quanto richiesto dal presente articolo, il Presidente del Consiglio comunale comunica al soggetto proponente gli elementi integrativi della richiesta di accreditamento.

In caso di rigetto, la domanda, debitamente resa conforme, può essere ripresentata immediatamente.

L'iscrizione all'apposito registro avrà validità annuale dalla data di conseguimento e comporterà l'obbligo per il soggetto accreditato di rispettare le norme del presente regolamento e della normativa in materia di privacy ai sensi del Dlgs 196/03 e s.m.i., restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

L'Ufficio di Segreteria della Presidenza del Consiglio comunale predispose l'apposito fac-simile di richiesta di riprese audio-visive e comunica tempestivamente ai soggetti accreditati la convocazione della seduta del consiglio comunale.

ART.4

(Diniego di effettuare video-audio riprese)

Il diniego può avvenire solo per gravi e comprovati motivi e deve essere argomentato e comunicato per scritto al richiedente.

ART. 5

(Informazione sull'esistenza di telecamere)

Il Presidente del Consiglio Comunale, fornisce preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare ed al pubblico presente circa l'esistenza di strumenti di audio-video ripresa e della successiva trasmissione delle immagini, anche attraverso l'esposizione di avvisi informativi.

ART. 6

(Modalità delle riprese)

I soggetti autorizzati alle riprese televisive dovranno procedere alle stesse avendo cura di non inquadrare in nessun caso il pubblico che assiste alle sedute.

L'inquadratura dovrà essere rivolta verso il banco della Presidenza, del Sindaco e della Giunta Comunale.

I singoli Consiglieri potranno essere inquadrati soltanto durante i loro interventi e se ricadono nel campo visivo della telecamera, durante gli interventi di altri colleghi.

Il Presidente del Consiglio comunale, sospesa la seduta e sentiti i Capi Gruppo, può sospendere l'autorizzazione alle riprese televisive per gravi e comprovati motivi o perché il dibattito sia addivenuto ad argomenti che riguardino persone o dati sensibili.

ART. 7

(Rispetto della privacy)

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Legs. 196/2003 e s.m.i., ciascun consigliere in occasione del proprio intervento ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari.

ART. 8

(Limiti alle riprese televisive)

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. 196/2003 e simili, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati che attengano lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche e sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audio-video ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei "dati giudiziari", vale a dire quelli che sono idonei a rilevare l'esistenza, a carico dell'interessato, di alcuni provvedimenti di carattere penale.

ART. 9

(Limiti di trasmissione e commercializzazione)

Ai soggetti autorizzati non è consentito ed è fatto di vieto di:

- esprimere opinioni e commenti durante le riprese dei lavori o inserirli a posteriori, se non a conclusione della riproduzione o della diretta completa
- utilizzare il materiale audiovisivo a scopo commerciale
- inserire materiale o spot pubblicitari durante le riprese dei lavori o a posteriori
- modificare il video o l'audio delle videoriprese e delle registrazioni
- la diffusione parziale delle riprese effettuate in quanto in contrasto con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente

Sono consentiti:

- la diretta in ambito locale, nazionale e sul web
- la diffusione parziale delle riprese o delle registrazioni ai telegiornali e ai giornali radio, locali e nazionali
- l'inserimento di didascalie (in audio o in sovrimpressione video) indicanti nome, cognome, carica politica e per i Consiglieri Comunali il gruppo di appartenenza
- l'inserimento in sovrimpressione video del giorno e dell'ora delle riprese
- l'inserimento di titoli di coda
- l'inserimento in sovrimpressione dell'eventuale logo del soggetto autorizzato

ART. 10

(Violazione e sanzioni)

Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini, non sarà più ammesso ad effettuare le riprese e decadrà dal relativo diritto. Il Presidente del Consiglio **con l'Ufficio di Presidenza**, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, provvede alla cancellazione dal registro dei soggetti autorizzati alle riprese-audio video.

Le violazioni da parte dei soggetti autorizzati del presente regolamento o delle norme di riferimento, attesa la particolare gravità delle stesse, saranno punite con ammende da **€ 25,00 (venticinque) ad € 500,00 (cinquecento)**, con la conseguente sospensione dell'autorizzazione.

ART. 11

(Divieto di trasmissione)

La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può deliberare il divieto, anche parziale, di trasmettere le registrazioni audio-video delle sedute registrate dandone comunicazione ai soggetti autorizzati.

ART. 12

(Archivio comunale e pubblicazione sul sito internet istituzionale)

L'amministrazione comunale ha facoltà di richiedere copia della video-audio registrazione al fine di pubblicarla sul proprio sito e di conservarla in apposito archivio.

ART 13

(Interviste)

Gli amministratori ed i consiglieri comunali potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno dell'aula nella quale si tiene la seduta, al fine di evitare ogni intralcio durante lo svolgimento dei lavori.

ART.14

(Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, dello Statuto e del Regolamento per lo svolgimento delle sedute consiliari e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

ART. 15

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.